

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.2021 n. 310 S.O. 49, la **L. 30.12.2021 n. 234** (*legge di bilancio 2022*), **entrata in vigore l'1.1.2022**.

❖ NOVITÀ IN TEMA DI IVA E ACCISE

Norma di riferimento	Sintesi
Aliquota IVA prodotti per l'igiene femminile (art. 1 co. 13)	È introdotta l'aliquota IVA del 10% per i " <i>prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis</i> " (n. 114-bis della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72) laddove non sia già applicabile la più favorevole aliquota del 5% (prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili).
Aliquota IVA somministrazioni di gas primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506)	È stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile (10% o 22%), per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. In precedenza, era stata prevista una misura analoga con riferimento alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2 del DL 130/2021).
Regime IVA enti associativi - Rinvio al 2024 (art. 1 co. 683)	Viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 5 co. 15- <i>quater</i> , 15- <i>quinquies</i> e 15- <i>sexies</i> del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), che modificano il regime IVA applicabile alle operazioni effettuate da taluni enti associativi, si applicano dall'1.1.2024. In particolare: - l'art. 5 co. 15- <i>quater</i> del DL 146/2021 stabilisce che alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi, finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se possono beneficiare, a determinate condizioni, del regime di esenzione IVA (art. 10 co. 4 - 6 del DPR 633/72); - l'art. 5 co. 15- <i>quinquies</i> del DL 146/2021 estende la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime forfetario, di cui all'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, ciò in attesa della piena operatività del Titolo X del codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017); - l'art. 5 co. 15- <i>sexies</i> del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell'IVA. Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l'applicazione delle norme richiamate, per cui, in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse si considerano efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, le disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2024.
Percentuali di compensazione IVA (art. 1 co. 527)	Viene stabilito che le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina da parte dei produttori agricoli in regime IVA speciale ex art. 34 del DPR 633/72 sono fissate al 9,5% anche per l'anno 2022.
Accisa sulla birra (art. 1 co. 985 - 987)	Accisa sulla birra artigianale Alla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici indipendenti ²⁷ , aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa, di cui all'Allegato I annesso al TUA (DLgs. 504/95), ridotta del 50%, per il solo anno 2022.

	Limitatamente a tale anno, alla birra realizzata dai predetti birrifici, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa, di cui all'Allegato I annesso al TUA, in misura ridotta: - del 30%, per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; - del 20%, per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri. Misura generale dell'accisa sulla birra Si stabilisce che l'aliquota di accisa relativa alla birra è rideterminata in misura pari a: - 2,94 euro per ettolitro e per grado Plato, dall'1.1.2022 al 31.12.2022; - 2,99 euro per ettolitro e per grado Plato, a decorrere dall'1.1.2023. Modifiche al decreto relativo alla semplificazione dei microbirrifici Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, si provvederà alle conseguenti modifiche del DM 4.6.2019 "Semplificazione dei microbirrifici".
--	---

❖ NOVITÀ IN TEMA DI ADEMPIMENTI

Esterometro – comunicazione dati	Viene differita dall'1/01/2022 all' 1/07/2022 l'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro". La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall' 1/07/2022 mediante Sistema di Interscambio adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione.
Sistema Tessera Sanitaria	Viene prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema TS. Le disposizioni riguardano anche coloro che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Viene rinviato dall'01/01/2022 all'01/01/2023 l'obbligo secondo il quale anche gli esercenti attività di commercio al minuto, che sono tenuti ad inviare i dati al sistema TS come farmacie, parafarmacie e ottici, sono tenuti all'invio dei dati di tutti i corrispettivi al sistema TS per il tramite di registratori di cassa telematici. Anche per il 2022, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie potrà avvenire in base ad una cadenza semestrale, invece che mensile. Per effetto delle modifiche apportate, la trasmissione dei dati del 2022 dovrà avvenire entro: - il 30.09.2022 per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022; - il 31.01.2023 per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022. Invece, a partire dal 01.01.2023, la trasmissione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Sistemi evolutivi di invio dei corrispettivi	Viene rinviata dall'01/07/2021 all' 01/07/2022 la possibilità per gli esercenti attività di commercio al minuto che utilizzano sistemi evolutivi di incasso mediante carte di credito, di debito o altre forme di pagamento elettronico, di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi mediante appositi registratori di cassa.